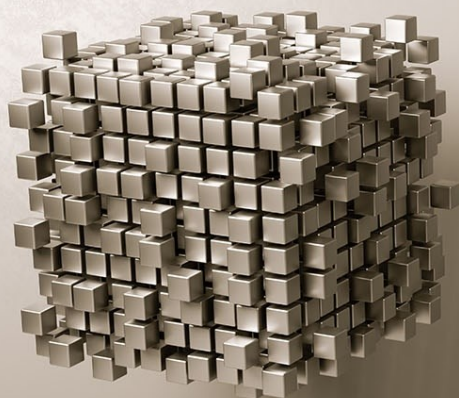




Paolo Nazzaro

dottore commercialista - revisore legale

Strada delle Marche n. 90 - 61122 Pesaro (PU)

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73SI2F205S

Cellulare: 328 3893557

e-mail: paolo.nazzaro@live.com

pec: paolo.nazzaro@pec.it

MUNICIPALMENTE IVA E FISCO **Circolare N. 4 del 03.08.2022**

PRASSI - NOVITA' E ULTIMI PROVVEDIMENTI

IVA

Decreto Semplificazioni, novità IVA.....pag. 2

ESTEROMETRO – nuova modalità dal 01.07.2022.....pag. 4

Altre imposte

IRAP – ripristinata la deduzione per il personale disabile utilizzato a fini istituzionali.....pag. 6

DECRETO SEMPLIFICAZIONI, NOVITÀ IVA

Rif.: Articoli 3, 12, 13, 18, 22, DI 73/2022 (cd. DL Semplificazioni)

Con il Decreto Semplificazioni (DI 21 giugno 2022, n. 73) sono state introdotte diverse norme in materia di Iva, volte per lo più a realizzare obiettivi di semplificazione fiscale, contrastare frodi e modificare il calendario degli adempimenti.

Di particolare rilievo sono le previsioni concernenti l'addio al "vecchio" esterometro, l'estensione, al 31 dicembre 2026, del periodo di applicazione del meccanismo di inversione contabile con riferimento a talune operazioni nonché l'introduzione di misure agevolative per le prestazioni di servizi rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati.

LIPE

Viene differito il termine per la trasmissione all'agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche Iva del secondo semestre (cfr. art. 3, co. 1, del DI 73/2022): la comunicazione deve essere effettuata entro il **30 settembre** di ciascun anno, anziché entro il 16 settembre.

Nulla cambia per gli altri trimestri (il termine resta l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre).

BOLLO SULLE E-FATTURE

Per le fatture emesse **dal 1° gennaio 2023** (cfr. art. 3, co. 4 e 5, DL n. 73/2022), viene aumentata da 250 a 5.000 euro la soglia per il rinvio del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In particolare, è ora previsto che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato::

- per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre, se l'importo dovuto per il 1° trimestre sia inferiore a 5.000 euro;
- per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre se l'importo dovuto per il 1° e 2° trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.

ESTEROMETRO

L'art. 12 del DL n. 73/2022 è intervenuto a modificare la disciplina relativa al cd. "esterometro".

Con riferimento a tale adempimento, occorre premettere che per **le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, i dati relativi alle operazioni con l'estero devono essere trasmessi tramite il Sistema di Interscambio, utilizzando lo stesso tracciato e formato della fattura elettronica (cfr. Provvedimento agenzia delle Entrate 374343/2021).

Con il Decreto Semplificazioni, si amplia il novero delle operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emettere l'esterometro, ricomprendendovi non solo quelle già oggetto di certificazione con fattura in formato xml transitata per lo Sdl, ma anche quelle di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (le operazioni interessate sono, ad esempio, quelle relative ad acquisti di carburante o pernottamenti all'estero).

Per quanto concerne poi i **termini della la trasmissione** dei dati, con riferimento alle medesime operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15.mo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (solo se cartacea e solo se relativa alla sfera commerciale dell'Ente).

In caso di ritardi nella trasmissione è applicabile la **sanzione** cui all'art. 11, co. 2-quater, terzo periodo, del Dlgs 471/1997. In particolare, la sanzione applicabile è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è, invece, ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

REGISTRI TENUTA E CONSERVAZIONE

Con la conversione in legge del DL semplificazioni, dopo l'approvazione del 2 agosto 2022 in Senato è stata introdotta una modifica dell'art. 7, co. 4-quater del decreto 357/1997 in cui viene espressamente indicato che i soli registri contabili (libro

giornale, libro degli inventari, **registri prescritti ai fini Iva) possono essere tenuti e archiviati elettronicamente senza trasposizione su stampa** ovvero senza attivazione del relativo processo di conservazione a norma secondo le regole previste dal Cad e dai connessi regolamenti di attuazione quindi anche oltre la scadenza dei tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi a condizione che a richiesta dei verificatori vengano stampati su supporto cartaceo.

Deve essere chiaro che la nuova regola che, in qualche modo disattende le interpretazioni fornite nel tempo dalle Entrate, riguarda solo i registri e non gli altri documenti che non essendo inclusi nella disposizione devono rispettare le normali regole di conservazione. Si pensi alle fatture elettroniche che, per legge devono essere conservate in modalità elettronica oppure contratti e documenti a rilevanza fiscale che non configurandosi quali registri contabili non possono essere conservati in modalità elettronica senza essere debitamente stampati ovvero conservati elettronicamente.

REVERSE CHARGE

Con l'art. 22 del DL 73/2022 operando sull'art. 17, co. 8, del DPR n. 633/1972, viene esteso, **fino al 31 dicembre 2026**, il periodo di applicazione del meccanismo di inversione contabile (cd. "reverse charge") in ordine a **talune cessioni di beni/prestazioni di servizi**, quali:

- cessioni di telefoni cellulari (lettera b));
- cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (lettera c));
- trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra (lettera d-bis));
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica (lettera d-ter));
- cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972 (lettera d-quater)).

PRESTAZIONI RESE AI RICOVERATI E AGLI ACCOMPAGNATORI DEI RICOVERATI

Con l'art. 18 del DL 73/2022 è stata **modificata la disciplina Iva** relativa alle **prestazioni di servizi rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati**, introducendo importanti novità per le **strutture sanitarie non convenzionate**.

In particolare, viene estesa l'**esenzione** da imposta prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, di cui all'art. 10, co. 1, n. 18), del DPR 633/1972, **anche nel caso in cui le stesse costituiscano una componente di una prestazione** di ricovero e cura **resa** alla persona ricoverata **da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo numero 19) dell'art. 10 del DPR n. 633/72**, ovvero diverso da enti ospedalieri o cliniche e case di cura convenzionate nonché società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed enti del Terzo settore di natura non commerciale, quando tale soggetto, a sua volta, acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi l'applicazione detta esenzione (l'esenzione opera fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo).

Pertanto, le strutture non convenzionate, le cui prestazioni di ricovero e cura non fruiscono dell'esenzione prevista dal numero 19), art. 10, del DPR 633/1972, possono ora riaddebitare in esenzione da Iva al paziente ricoverato le prestazioni sanitarie fatturate nei loro confronti in esenzione IVA, a norma del numero 18), art. 10 del Decreto Iva, dai professionisti (es.: medico che effettua un intervento chirurgico), nel limite dell'importo fatturato nei loro confronti da questi ultimi.

Sempre con riferimento alle situazioni di ricovero, **viene inoltre estesa l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alle seguenti prestazioni di servizi**:

- prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, che non rientrano tra quelle di cui all'art. 10, co. 1, numeri 18) e 19), del Dpr 633/1972;
- prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate nelle strutture sanitarie, anche se non convenzionate;
- prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso strutture convenzionate.

ESTEROMETRO – NUOVA MODALITA' DAL 01.07.2022

IN SINTESI: Ai sensi dell'art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi tenuti all'emissione della fattura elettronica hanno l'obbligo di **inviare telematicamente** tramite Sdl i **dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia** (c.d. esterometro), con esclusione di quelle per le quali sia emessa / ricevuta fattura elettronica, e per per le operazioni di acquisto di beni / servizi territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione).

Con la risposta n. 1.3) della Circolare n. 26/E/2022 l'AdE, ha chiarito che **gli Enti non Commerciali** (quindi anche i Comuni) **sono tenuti alla trasmissione dell'esterometro solo per le operazioni relative alla sfera commerciale dell'ente**.

Con la circolare 26/E del 13 luglio 2022, l'Agenzia delle entrate rispondendo alle FAQ in merito all'esterometro ha fornito chiarimenti sull'invio allo Sdl dei documenti relativi alle operazioni con non residenti. Alla luce dei recenti chiarimenti è bene precisare che è necessario distinguere le operazioni tra:

- Sfera istituzionale
- Sfera commerciale

Sfera istituzionale

Per le operazioni effettuate nella sfera istituzionale l'Ente non è tenuto a trasmettere l'esterometro come precisato nella circolare n. 26/E/2022 alla risposta n. 1.3. L'opzione per l'esterometro è comunque possibile ma solo su base volontaria. Restano, inoltre, fermi gli obblighi – in capo all'ente – di integrazione dei documenti relativi agli acquisti intra-Ue e di liquidazione (e di versamento) dell'imposta attraverso il modello F24 EP.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 379 del 14.07.2022 ha chiarito che per le proprie attività istituzionali, anche dopo il 1° luglio 2022, le Pubbliche amministrazioni potranno continuare ad integrare le fatture ricevute da soggetti esteri (analogiche o digitali al di fuori del Sistema di Interscambio che siano), liquidando la relativa imposta come sempre fatto con il codice 622E.

Per le Amministrazioni Pubbliche, la comunicazione in esame è dovuta con esclusivo riferimento alle **operazioni commerciali**.

Sfera commerciale

L'obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere riguarda i dati relativi alle operazioni di **cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa o ricevuta fattura elettronica.

Sono esentate dall'obbligo, inoltre, le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente, ai fini Iva, in Italia.

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati vengono trasmessi telematicamente utilizzando il Sdi.

Operazioni attive - vanno utilizzati i seguenti Tipi documento:

codice	descrizione
TD01	Fattura
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, co. 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72

Come precisato nelle specifiche tecniche predisposte dall'AdE (ver 1.7), in vigore dall'1.7.2022, per le operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, nel campo Codice destinatario va indicato "XXXXXXX".

Il documento va trasmesso dal Comune allo Sdl entro i termini di emissione delle fatture ossia:

- **entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** precisando che

- in caso di cessioni di beni intraUE ex art. 41, DL n. 331/93 va utilizzato il codice natura N3.2
- per le prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va utilizzato il codice natura N2.1;
- **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in caso di fattura differita.**

Operazioni passive – vanno utilizzati i seguenti tipo documento:

codice	Descrizione
TD17	Integrazione / autofattura acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione acquisto beni intracomunitari
TD19	Integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72

L'autofattura elettronica deve essere trasmesso allo Sdl, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura cartacea dal fornitore estero.**

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO – SFERA ISTITUZIONALE	
Fatture passive (UE/ extraUE)	Esterometro – Nessun adempimento Integrazione/autofatturazione – integrazione analogica (cartacea) con facoltà di trasmissione allo Sdl (cfr. risposta 1.3 circolare n. 26/E/2022 – risposta interpello n. 379/2022)
ESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO – SFERA COMMERCIALE	
Fatture attive	Emissione di fattura elettronica attraverso la creazione di un file con utilizzo del codice Tipo Documento TD01 o TD24, indicando nel campo Codice destinatario "XXXXXXX" trasmessa allo Sdl entro 12 gg. dall'effettuazione dell'operazione (se TD01 fattura immediata) o entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione (se TD24 fattura differita) indicando la descrizione del bene o servizio o mero richiamo alla fattura analogica.
Fatture passive	Autofattura/integrazione elettronica creando un file utilizzando i codici Tipo Documento TD17, TD18 o TD19, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura cartacea estera. Il file generato deve includere la descrizione dell'operazione ovvero un riferimento ad altra documentazione.

Scambi con la Repubblica di San Marino – dal 1° luglio 2022, come previsto dall'art. 12, DL n. 34/2019 e dal DM 21.06.2021, diventa definitivamente operativo l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio di beni tra Italia e San Marino. Pertanto sia l'operatore italiano che quello sammarinese per lo scambio di beni dovranno comunicare la fattura tramite lo Sdl.

Per quanto riguarda invece le prestazioni di servizi:

- resi dall'Italia a San Marino è obbligatoria l'emissione della fattura elettronica inviata tramite Sdl;
- resi da San Marino all'Italia l'emissione della fattura elettronica è facoltativa; quindi nel caso di fattura cartacea da San Marino rimane l'obbligo da parte dei committenti italiani di emettere autofattura da inviare tramite Sdl per comunicare l'operazione transfrontaliera.

IRAP: RIPRISTINATA LA DEDUZIONE PER IL PERSONALE DISABILE UTILIZZATO A FINI ISTITUZIONALI

Rif.: art. 10 DL 73/2022 s.m.i. ; art. 11 DLgs 446/1997

A causa di una probabile svista del legislatore, l'art. 10 DL 73/22 (DL Semplificazioni) come pubblicato in GU il 21.06.2022 aveva cancellato, con effetto retroattivo (a valere dal periodo d'imposta 2021) le deduzioni IRAP relative:

- alle retribuzioni per il **personale disabili** con contratto a tempo indeterminato utilizzato per attività istituzionali;
- al premio **INAIL** per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato impiegati in attività istituzionali.

In sede di conversione in legge, preso atto dell'errore commesso, sono state apportate delle modifiche con l'approvazione di alcuni emendamenti per ripristinare le precedenti deduzioni.

Con l'approvazione definitiva anche in Senato del 02.08.2022 degli emendamenti apportati e la conversione in legge del DL n. 73/2022, è stata ripristinata la possibilità di detrarre dalla base imponibile IRAP la quota relativa alla retribuzione del personale disabili a tempo indeterminato per attività istituzionali.

E' da escludere invece, salvo interventi da parte dell'AdE, la possibilità di detrarre anche la quota INAIL relativa al personale istituzionale, come avvenuto negli ultimi anni. Infatti, a normativa vigente rimane la possibilità di detrarre il premio INAIL relativo al solo personale a tempo determinato.

Nel dettaglio di seguito l'iter delle modifiche apportate all'art. 11 D.Lgs. 446/1997.

Prima del DL semplificazioni	Dopo il DL semplificazioni del 21.06.2021	Dopo emendamento approvato in senato il 02.08.2022
a) sono ammessi in deduzione:	a) sono ammessi in deduzione:	a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;	1) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato , i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;	1) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato , i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo,	5) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato , le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,	5) per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 10-bis, comma 1, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro [...].